

Sentenza n. 9642/2016 pubbl. il 08/08/2016  
RG n. 85568/2012



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Vincenzo Perozziello	Presidente
Dott. Angelo Mambriani	Giudice relatore
Dott. Guido Vannicelli	Giudice

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N. **R.G. 85568/2012** promossa da:

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA**, in persona del suo Presidente Avv. Roberto Belloni, rappresentata e difesa dall'Avv. Valt Paolo del Foro di Milano giusta delega a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo procuratore in Milano, P.tta Guastalla n. 10

ATTORE

**contro**

**MAURO ORLANDELLI**, rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di comparso di risposta dall'Avv. Prof. Luigi Carlo Ubertazzi e dall'Avv. Prof. Tommaso Ubertazzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi procuratori in Milano, C.so di Porta Ticinese n. 60

CONVENUTO

\* \* \*

CONCLUSIONI

Parte attrice ha concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati in via telematica.

Parte convenuta ha concluso come da fogli depositati a verbale d'udienza di precisazione delle



conclusioni.

\* \* \*

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con atto di citazione notificato in data 15 gennaio 2013, la Banca di Credito Cooperativo di Barlassina (di seguito anche la “Banca”) conveniva in giudizio Mauro Orlandelli, amministratore unico di Costi Tecnica s.r.l. (di seguito “Costi Tecnica” o la Società) al tempo dei fatti (doc. 6 att.), esercitando nei suoi confronti azione ex art. 2476 comma 6 c.c. e chiedendone la condanna al risarcimento di danni quantificati in € 58.021,69.

Al convenuto era, infatti, addebitata la *mala gestio* tenuta in occasione del rilascio di dodici ricevute bancarie emesse nei confronti delle società debentrici Impresa Geom. Lunardon Adriano e Roberto s.n.c., Alex s.r.l. e Zerotre s.r.l., da Costi Tecnica, che in via anticipatoria otteneva dalla Banca l'importo sopra indicato.

La società attrice, inoltre, precisava che:

1. l'emissione di ricevute bancarie si inquadra nell'ambito di un rapporto di conto corrente intrattenuto con Costi Tecnica;
2. aveva comunicato alle società apparenti debentrici l'avvenuto anticipo dei crediti che Costi Tecnica vantava verso di loro, invitandole al diretto pagamento in favore della Banca;
3. in riscontro, le società negavano di essere titolari di posizioni debitorie nei confronti di Costi Tecnica e invitavano la Banca a non avanzare illegittime pretese creditorie;
4. in data 17 maggio 2012 il Tribunale di Monza Sezione di Desio aveva concesso decreto ingiuntivo n. 1234/12, ingiungendo a Costi Tecnica di pagare immediatamente alla ricorrente Banca somma pari a € 154.088,92, comprensiva di quella richiesta nel presente procedimento.

Si costituiva parte convenuta a mezzo comparsa di costituzione e risposta seguita alla rinnovazione della notificazione disposta all'udienza del 5 novembre 2013, ivi concludendo per la carenza di legittimazione attiva ex art. 2476 c.c. di parte attrice e, in subordine, per il rigetto delle domande avversarie sulla base delle seguenti doglianze:

1. a seguito della riforma del diritto societario i creditori sociali non possono più esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 2476 co. 6 c.c., né l'art. 2394 c.c. è applicabile alle s.r.l., aggiungendosi come la dottrina “*non riten(ga) possibile*”



*considerare l'azione di responsabilità verso i creditori sociali assorbita dall'azione di responsabilità a tutela di terzi direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori”;*

2. l'esistenza dei crediti verso Impresa Geom. Lunardon Adriano e Roberto s.n.c., Alex s.r.l. e Zerotre s.r.l. risulta dimostrata dalle fatture emesse da Costi;
3. parte convenuta non ha provato l'incidenza diretta dei comportamenti illeciti degli amministratori sul comportamento del terzo, la natura del danno risarcibile, il danno subito e il rapporto di causalità giuridica tra la lesione patrimoniale subita dal terzo e l'atto di gestione dell'amministratore;
4. l'amministratore non è responsabile, non avendo potuto decidere autonomamente a causa dell'attività di controllo esercitata da Costi Design s.r.l., a sua volta soggetta all'eterodirezione di Caimi s.p.a. in liquidazione.

II. In via preliminare deve essere esaminata la già descritta eccezione di parte convenuta per con la quale si deduce che parte attrice, agendo in qualità di creditore sociale, non sarebbe stata legittimata ad agire ex art. 2476 co. 6 c.c.

La tesi si fonda sull'argomento letterale dell'intervenuta abrogazione del richiamo all'azione dei creditori (art. 2394 c.c. richiamato dall'art. 2487 prev. c.c.) da parte del legislatore della riforma del 2003, per inferire la volontà legislativa di escludere il detto strumento di tutela del ceto creditorio.

L'eccezione di parte convenuta non può essere accolta, dal momento che l'azione fatta valere in questo giudizio non è quella di responsabilità dell'amministratore nei confronti dei creditori per il danno indiretto provocato al patrimonio sociale da atti di mala gestio (azione ex art. 2394 c.c.), ma è invece, come fatto palese dalle deduzioni attoree, quella di cui all'art. 2476 comma 6 c.c., cioè l'azione concessa ai terzi (tra cui *in primis* ai creditori) per il danno che il loro patrimonio direttamente subisca per effetto della *mala gestio* dell'amministratore.

Del resto, la responsabilità ex art. 2476 co. 6 c.c. - letteralmente analogo all'art. 2395 c.c. -, legittimando (il socio e) il terzo a ottenere il risarcimento dei danni a lui provocati dal comportamento doloso o colposo dell'amministratore, assume natura aquiliana in ragione dell'assenza di un vincolo negoziale tra amministratore e terzo. Detta qualificazione è pacifica in giurisprudenza (*ex multis* Cass. 10 aprile 2014 n. 8458; Cass. 23 giugno 2010 n. 15220), importando la risarcibilità della lesione di un



diritto soggettivo patrimoniale (del socio o) del terzo che non sia conseguenza del depauperamento patrimoniale della società.

Tutto ciò fa ritenere che, nel caso di specie, è del tutto irrilevante la questione – peraltro costantemente risolta in senso positivo da questo Tribunale - se vi sia una lacuna da colmare in via interpretativa mediante l'applicazione analogica dell'art. 2394 c.c.

In conclusione ritiene il Collegio che la Banca é pienamente legittimata ad agire per il risarcimento del danno occorso alle proprie ragioni creditorie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2476 co. 6 e 2043 c.c.

Da quanto sopra segue l'infondatezza della eccezione preliminare sollevata da parte convenuta in ordine al preteso difetto di *legittimatio ad causam* della Banca attrice.

III. Nel merito, anzitutto, pare opportuno sottolineare come il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1234/12, emesso in data 17 maggio 2012 dal Tribunale di Monza Sezione di Desio e prodotto dalla società attrice *sub* doc. 7, fosse già *res judicata* al momento del deposito in cancelleria dell'atto di citazione.

Né parte convenuta ha mai specificatamente contestato l'affermazione della Banca secondo la quale i crediti ingiunti hanno ad oggetto in parte il credito di cui alle ricevute bancarie.

Sono altresì rilevanti sul punto le comunicazioni intercorse tra la Banca, da un lato, e, dall'altro, Impresa Geom. Lunardon Adriano e Roberto s.n.c., Alex s.r.l. e Zerotre s.r.l. (docc. att. 4-5), dalle quali si evince che, a fronte dei solleciti di pagamento inoltrati dalla prima in forza delle ricevute bancarie emesse da Costi Tecnica, i tre presunti debitori hanno recisamente negato la sussistenza di alcuna debenza affermando che le ricevute bancarie di cui si discute non corrispondevano ad alcuna loro risultanza contabile, diffidando la Banca dall'inviare ulteriori richieste.

Del pari, infondate sono le deduzioni di parte convenuta circa la pretesa esistenza dei crediti verso le tre società in tesi debitorie sia perché l'asserita emissione delle fatture sottostanti alle ricevute bancarie, da parte di Costi Tecnica, non è risultata provata in alcun modo - in particolare tali fatture non sono state prodotte agli atti – sia perché non è stato fornito nemmeno un principio di prova scritta a prova dell'esistenza del rapporto commerciale sottostante (es.: ordini, documenti di trasporto, comunicazioni, ecc.).





Ciò posto, sulla base delle superiori risultanze, ritiene il Tribunale che Costi Tecnica, in persona dell'amministratore qui convenuto, ha sottoscritto ricevute bancarie in assenza di un credito sottostante nei confronti dei debitori indicati, rendendosi poi la Società inadempiente all'obbligo di restituzione di quanto anticipato dalla Banca. Tale condotta dell'amministratore, supponendo una dichiarazione in ordine all'esistenza del credito consapevolmente falsa, assume un'evidente connotazione fraudolenta.

Orbene, l'azione di cui all'art. 2476 co. 6 c.c., richiamato quanto già osservato innanzi circa la sua natura extracontrattuale, presuppone un atto gestorio illecito dell'amministratore, un danno direttamente cagionato al terzo, nonché un rapporto di causalità giuridica tra i requisiti di cui sopra. Di qui l'onere, incombente in capo all'attore, di allegare e provare l'illecito atto di gestione dell'amministratore, il dolo o la colpa e il nesso causale tra comportamento e danno.

Nel caso di specie, l'amministratore convenuto ha presentato ricevute bancarie false, sulla base delle quali ha indebitamente ottenuto somme a titolo di anticipo sul dovuto, da parte della Banca.

Tale comportamento, decettivo e fraudolento, volto a formare una falsa base fattuale sulla quale il terzo contraente ha compiuto un atto dispositivo per sé dannoso e favorevole alla Società di cui Orlandelli era amministratore, è senz'altro illegittimo e doloso.

L'intenzionalità della condotta è altresì deducibile dalla reiterata emissione di ricevute bancarie non fondate su reali rapporti commerciali intrattenuti con le società debentrici, nonché dalla prossimità del periodo temporale nel corso del quale l'emissione è avvenuta.

Risulta altresì dalla documentazione allegata dalla Banca che Costi Tecnica non ha restituito le somme di denaro concessegli a titolo anticipatorio: ciò è dimostrato dal decreto ingiuntivo sopra indicato, non pagato, nonché dal verbale relativo all'infruttuoso tentativo di esecuzione mobiliare, eseguito in data 13/11/12 dall'Ufficiale addetto all'U.N.E.P. di Como presso la sede legale di Costi Tecnica (att. doc. 9).

L'attore ha, quindi, provato la condotta gestoria illegittima e fraudolenta tenuta dall'amministratore.

Il danno richiesto, pari a € 58.021,68, consistente nella diminuzione patrimoniale subita dalla Banca per effetto di tale condotta fraudolenta, risulta documentalmente provato nella misura data dalla mera sommatoria delle singole voci di addebito di cui alle contabili prodotte dalla Banca stessa sub doc. 2.



Sentenza n. 9642/2016 pubbl. il 08/08/2016  
RG n. 85568/2012

Quanto al rapporto di causalità giuridica tra diminuzione patrimoniale subita dall'attrice e condotta lesiva, deve osservarsi come la lesione patrimoniale subita dalla Banca sia conseguenza immediata e diretta del comportamento fraudolento dell'amministratore, che ha determinato l'accredito in favore della Società amministrata di somme poi non recuperate né dai soggetti falsamente indicati come debitori né dalla Società stessa, dimostratasi insolvente.

Da ultimo, non può trovare accoglimento l'ulteriore contestazione riguardante l'eterodirezione di Costi Tecnica, dedotta da parte convenuta nei suoi scritti difensivi.

Tale deduzione, infatti, risulta irrilevante rispetto all'azione esercitata dall'attrice, poiché, quand'anche provata – e gli elementi acquisiti in atti al riguardo non appaiono sufficienti –, essa potrebbe in ipotesi comportare l'aggiunta di un condebitore solidale la cui posizione, pacificamente di litisconsorte facoltativo, è certamente scindibile.

Alla stregua delle superiori considerazioni deve concludersi per l'accoglimento della domanda attorea, con conseguente condanna dell'Orlandelli a risarcire la Banca del danno subito, quantificato nella misura indicata dalla Banca stessa, oltre accessori come da domanda.

\* Il regime delle spese deve seguire il principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c., talché parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano, in € 13.430,00 per compensi, € 660,00 per esborsi, oltre spese forfetarie (15%), IVA e CPA, come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta, assorbita o rigettata ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

I) **CONDANNA** parte convenuta ORLANDELLI MAURO a pagare a parte attrice BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA SOCIETA' COOPERATIVA, per i titoli di cui in motivazione, la somma di € 58.021,69, oltre a interessi legali dalla domanda al saldo.



Sentenza n. 9642/2016 pubbl. il 08/08/2016  
RG n. 85568/2012

II) **CONDANNA** parte convenuta ORLANDELLI MAURO a rifondere in favore di parte attrice BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA SOCIETA' COOPERATIVA le spese di lite, che si liquidano in € 13.430,00 per compensi, € 660,00 per esborsi, oltre spese forfetarie (15%), IVA e CPA, come per legge.

Milano, 17 marzo 2016

Il Presidente  
VINCENZO PEROZZIELLO

Il Giudice est.  
ANGELO MAMBRIANI

